

Scuola: dall'integrazione all'inclusione

di Anna Pietrocarlo

Lo stato dell'arte sulla disabilità: il primato dell'Italia

L'iter legislativo che ha permesso alla scuola italiana di abbandonare l'istruzione speciale o differenziale e orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative, le più significative sono circoscritte nel ventennio compreso dal 1971 al 1992.

A più di trent'anni dalla l. n. 517/1977 per l'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola è necessario fare il punto della situazione. Ad essa va riconosciuto il merito di aver finalmente dato piena attuazione agli artt. 3, 34 e 38 della Costituzione nel sistema scolastico del Paese, ponendo l'Italia all'avanguardia rispetto a tutti gli altri Paesi europei.

L'art. 2 della l. n. 517/1977 sancisce che «[...] la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps [...]. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno [...]».

Prima di questa data, la legislazione scolastica relega gli alunni disabili in situazioni d'emarginazione e nega loro (tranne limitate eccezioni come nel caso dei non vedenti) ogni possibile frequenza nella scuola dei "normali". L'attività legislativa, fino alla fine degli anni Sessanta, conferma nella sostanza la separazione tra scuola per "handicappati" e scuola per "normali". Gli alunni handicappati hanno diritto all'istruzione, ma non nella scuola di "tutti". La l. n. 118/1971 è la prima normativa che predispone in maniera organica norme per la frequenza nella scuola comune e in quanto tale sarà il punto di riferimento per le successive disposizioni in materia. Che tuttavia all'art. 28 prevedeva solo che le scuole facilitassero l'inserimento degli alunni disabili. Dal 1975 vengono emanate diverse circolari ministeriali e, segnatamente, la n. 227/1975 che prevede il raggruppamento di scuole materne, elementari e medie, all'interno di ambiti territoriali definiti, da attrezzare e nelle quali attivare esperienze di inserimento di alunni disabili, a prescindere dalla tipologia della minorazione.

La l. n. 517/1977, oltre ad occuparsi degli interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni, introduce una nuova figura professionale, quella dell'insegnante di sostegno. A differenza delle disposizioni precedenti non si parla più d'inserimento, ma si introduce il termine "integrazione" e non ci si riferisce più a distinte categorie di disabili, ma a tutti i portatori di handicap.

Le porte della scuola secondaria si aprono definitivamente all'handicap nel 1987 con una sentenza della Corte Costituzionale che, dopo 15 anni, dichiara illegittima parte dell'art. 28 della l. n. 118/1971, stabilendo che le scuole dovessero "assicurare" l'inserimento dei disabili nella scuola e non solo facilitarlo. Alla fine degli anni Ottanta la normativa statale in materia di integrazione scolastica, nonostante sia ricca ed articolata, resta insufficiente da sola a garantire la piena partecipazione dei disabili alla vita scolastica. La l. n. 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili e con la sua promulgazione vengono individuati condizioni e strumenti affinché il diritto allo studio sia esigibile in ogni contesto scolastico. Essa, infatti, non solo sancisce dei diritti ma definisce anche le responsabilità e le risorse.

Ultime, non nel merito ma solo nei tempi, sono le *Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* emanate dal Ministro Gelmini il 4 agosto 2009. Nella seconda parte della normativa, quella riguardante l'*organizzazione*, vengono ribaditi alcuni punti fondamentali sui ruoli

degli Uffici scolastici regionali e i rapporti interistituzionali in riferimento al Titolo V della Costituzione. Nella terza parte, *dimensione inclusiva della scuola*, in cui si fa riferimento alla l. n. 59/1997 sull'autonomia scolastica, non si trascura di ricordare quali devono essere i ruoli del dirigente, dei docenti e di tutto il personale ATA. Viene sottolineata la corresponsabilità educativa e formativa dei docenti e la collaborazione con le famiglie.

L'inclusione: stiamo andando nella giusta direzione?

Ribadita la significatività e l'importanza della normativa, la trasformazione del tessuto sociale e scolastico reclama una trasformazione legislativa. Il punto nodale resta il reale passaggio dal processo d'integrazione a quello d'inclusione.

Se da un punto di vista normativo tale passaggio poteva e può sembrare logica conseguenza, nella realtà non è così. Dopo una sostanziale acquisizione di diritti primari si è arrivati ad un momento di stasi, di blocco che in realtà è l'anticamera di un processo involutivo (o se si preferisce di esclusione all'interno dell'inclusione). A distanza di anni si può tranquillamente affermare che la figura dell'insegnante di sostegno non ha avuto la giusta traduzione e collocazione all'interno della scuola italiana, soprattutto nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, come può testimoniare chiunque si occupi di disabilità nell'impegno quotidiano d'insegnamento. Ma questo processo ha fortemente messo in discussione l'elemento attitudinale degli stessi insegnanti di sostegno. Non è raro, infatti, incontrare insegnanti di sostegno che abbiano scelto questo percorso d'insegnamento per ottenere il ruolo e che vivono tale esperienza come una sorta di "purgatorio", limitando il proprio impegno al puro assistenzialismo. Se la situazione è questa, il rischio serio è quello di tradire nuovamente i principi dell'inclusione dei diversamente abili, da un lato, per l'impossibilità di conseguire un titolo di studio adeguato alle proprie aspirazioni e possibilità in condizioni di pari opportunità, dall'altro, perché è difficilissimo individuare delle effettive forme d'integrazione sociale senza creare efficaci percorsi di alternanza scuola/lavoro o di transizione verso un lavoro utile e produttivo. Il problema, quindi, non è quello di enunciare principi su cui si trova un largo consenso, ma quello di attuare riforme concrete. La prima e più importante di queste riforme è quella di eliminare l'apartheid dello studente disabile e del "suo insegnante di sostegno". È la scuola nel suo complesso che deve elaborare dei progetti all'interno del piano dell'offerta formativa, che sarebbero tanto più efficaci quanto più si fanno rete. Il sistema delle imprese, a sua volta e con le dovute eccezioni, non può pensare che il disabile sia un peso non produttivo e sottovalutare le potenzialità dei progetti. Gli enti locali, soprattutto dopo il cambiamento del Titolo V della Costituzione, sono chiamati ad offrire strumenti normativi concreti, fatti di spazi, sedi, semplificazione normativa, di accordo con i progetti innovativi che verranno individuati dai soggetti interessati. Ovviamente questo impegno presuppone la presenza di politiche sociali nazionali e territoriali adeguate che non sembrano essere all'orizzonte.

Anna Pietrocarlo
Insegnante di sostegno
Istituto Comprensivo "Mazzi" – Scuola secondaria di 1° grado – di Bergamo